



COMUNE DI STAZZEMA

Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n° 19

in data 29/06/2012

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012.

Il giorno ventinove mese di giugno dell'anno 2012, ore 09.00, nella sala consiliare "Prof. Bruno Antonucci" presso la sede comunale sita in Piazza Europa n. 6 in Pontestazzemese, si è riunito il Consiglio Comunale di Stazzema:
Alla seduta Pubblica in sessione ORDINARIA che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

All'appello risultano presenti:			Presenti	Assenti
1	Dott. Ing. Michele Silicani	Sindaco	X	
2	Verona Maurizio	Vice Sindaco	X	
3	Pelagatti Egidio	Consigliere		X
4	Mattei Sauro	Consigliere	X	
5	Maggi Danilo	Consigliere	X	
6	Conti Paolo	Consigliere		X
7	Guidi Amerigo	Consigliere	X	
8	Tovani Alessio	Consigliere	X	
9	Viviani Marco	Consigliere	X	
10	Ricci Micaela	Consigliere	X	
11	Paoli Leonardo	Consigliere	X	
12	Mattei Patrizio	Consigliere	X	
13	Lorenzoni Gian Piero	Consigliere		X
14	Stagi Baldino	Consigliere		X
15	Migliorini Michela	Consigliere		X
16	Giannelli Antonio	Consigliere		X
17	Landi Maurizio	Consigliere	X	
Totale			11	6

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno

per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

N. Reg. _____ Albo

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio

È stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

È stata data comunicazione al Difensore civico ai sensi dell'art. 4 comma 2° della L.R. 1/2002.

Il Messo Comunale
(Enzo Marchetti)

Gli intervenuti sono in numero legale. Il Sig. Sauro Mattei, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, presiede e dichiara aperta la seduta.

Assiste alla seduta il Dott. Canessa Luca, Segretario Comunale, il quale ne redige il verbale.

IL PRESIDENTE
Sauro Mattei

IL SEGRETARIO
Canessa Luca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è:

- Divenuta esecutiva il _____
- per decorrenza del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs. 267/2000.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Stazzema _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Canessa Luca

È assente dall'aula consiliare il Sindaco Michele Silicani,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'imposta municipale propria (IMU) è stata introdotta, a decorrere dall'anno 2014, dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- che il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 13 comma 1, anticipa l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;
- che l'IMU, sempre in base al sopraccitato art.13 comma 1 "...è applicata a tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono...";

Considerato che il sopraccitato art. 13 commi 6, 7, 8, 9 e 10 definiscono le aliquote come segue:

- aliquota base pari allo 0,76%, con possibilità di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e le relative pertinenze, con possibilità di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con modificazione dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, con possibilità di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,1 punti percentuali;
- aliquota ridotta fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, cioè gli immobili strumentali d'impresa, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi Ires, quali le società di capitali e i soggetti assimilati, ovvero nel caso di immobili locati;

Considerato pertanto che il comune, in forza della previsione contenuta nei sopraccitati commi 6,7,8,9 e 10 dell'art. 13 del citato D.L. 201/2011, ha facoltà di variare le aliquote nei limiti previsti dalla stessa norma;

Visto il regolamento Imposta Municipale Propria approvato in data odierna antecedentemente al presente atto;

Considerato altresì che, ai sensi del sopraccitato regolamento comunale redatto ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 15.12.1997 che conferisce all'ente locale potere regolamentare in merito alla disciplina dei tributi di sua competenza, ha inteso la differenziazione di alcune aliquote;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente connesse al consolidamento delle proprie entrate correnti e finalizzate al mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi prodotti;

Valutato opportuno applicare le aliquote stabilite dal D.L. 201/2011, avvalendosi della possibilità di modifica in diminuzione dell'aliquota relativamente:

- abitazione principale e le relative pertinenze
- alle abitazioni locate;
- alle abitazioni concesse in comodato dal possessore ai familiari in linea retta (figli e genitori), a condizione che gli stessi vi risiedano;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ai terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

Ritenuto, relativamente agli immobili locati, di avvalersi di quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, ossia della facoltà di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,40% per gli immobili locati determinando quindi le aliquote come segue:

- aliquota ridotta nella misura dello 0,82 % in favore degli immobili locati con contratto regolarmente registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale e vi risiedono;

- aliquota ridotta nella misura dello 0,76 % in favore degli immobili locati, con affitto concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 431/98 o con contratto stipulato ai sensi della legge n. 392/1978 sull'equo canone, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale e vi risiedono e ciò nell'intento di migliorare la promozione volta a favorire l'offerta di alloggi in locazione a canone concordato, l'ente intende potenziare le agevolazioni fiscali a favore dei proprietari disponibili a locare i propri immobili a prezzi equi ed accessibili in base agli accordi territoriali;

Dato atto che il consiglio comunale, nel regolamentare la nuova imposta, si è avvalso, per la determinazione dell'aliquota base, dell'aumento di 0,14 punti percentuali, istituendola all'9,00%, anche considerato che risulta evidente come la metà dell'aliquota di base, pari allo 0,38% sia di competenza dello Stato;

Ritenuto pertanto di determinare le aliquote come segue:

- aliquota istituita allo 0,2 % per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

- aliquota per immobili locati

- istituita allo 0,82 % per immobile locato con contratto registrato da soggetto passivo d'imposta a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede.
- istituita allo 0,76 % per immobile locato da soggetto passivo d'imposta con contratto concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 431/98, o con contratto stipulato ai sensi della legge 392/78 sull'equo canone a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede;

- aliquota per immobili concessi in comodato dal possessore ai familiari in linea retta (figli e genitori), a condizione che gli stessi vi risiedano istituita allo 0,82%;

aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale istituita allo 0,1 %;

- aliquota per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola istituita allo 0,46 %;

Considerato che in merito alla detrazione per abitazione principale il comune recepisce ed applica il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e non si avvale della facoltà di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel quale è previsto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con la precisazione che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 151, primo comma, del T.U.E.L. gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- con decreto del 21 dicembre 2011, pubblicato in gazzetta ufficiale n° 304 del 31/12/2011 il Ministero degli Interni ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2012;
- il comma 16-quater, art. 29, D.L. 216/2011 - Decreto mille proroghe ha ulteriormente prorogato il termine di cui sopra al 30 giugno 2012;

Rilevato che la competenza a stabilire le aliquote IMU è attribuita al Consiglio Comunale che le adotta ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nelle fattispecie previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il D. Lgs 23/2011

Visto il D.L. 201/2011;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, richiesto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con n. 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano su n. 10 consiglieri presenti e votanti (assente dall'aula il Sindaco Michele Silicani),

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare, per le seguenti fattispecie, le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 così come previste dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:
 - aliquota per abitazione principale e le relative pertinenze: 0,2 % ;
 - aliquota per abitazione locata con contratto registrato da soggetto passivo d'imposta a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede: 0,82 %;
 - aliquota per abitazione locata da soggetto passivo d'imposta con contratto concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 431/98, o con contratto stipulato ai sensi della legge 392/78 sull'equo canone a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede: 0,76 %;
 - l'aliquota per l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai familiari in linea retta (Figli e Genitori), a condizione che gli stessi vi risiedano: 0,82
 - aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1 % ;
 - aliquota per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola istituita allo 0,46 %;
3. di dare atto che per l'aliquota base dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, il regolamento comunale ha stabilito una modifica in aumento di 0,14 punti percentuali così come previsto dall'art. 13, comma 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, istituendola all'0,9 %;
4. di recepire e applicare il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, in merito alla detrazione per abitazione principale e di non avvalersi della facoltà di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
5. di incaricare l'Ufficio Tributi di provvedere alla pubblicità dell'atto nelle norme di legge;
6. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4) del D.Lgs. n. 267/2000.-.

COMUNE DI STAZZEMA

Medaglia d'Oro al Valor Militare
PROVINCIA DI LUCCA

PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012."

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:

Il responsabile del servizio

VISTO l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Stazzema, lì 31/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Canessa Luca

Parere in ordine alla Regolarità Contabile:

Il responsabile del servizio

VISTO l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità contabile.

Stazzema, lì 31/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Canessa Luca



COMUNE DI STAZZEMA

Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n° 19 in data 29/06/2012
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012.

Il giorno ventinove mese di giugno dell'anno 2012, ore 09.00, nella sala consiliare "Prof. Bruno Antonucci" presso la sede comunale sita in Piazza Europa n. 6 in Pontestazzemese, si è riunito il Consiglio Comunale di Stazzema: Alla seduta Pubblica in sessione ORDINARIA che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

All'appello risultano presenti:			Presenti	Assenti
1	Dott. Ing. Michele Silicani	Sindaco	X	
2	Verona Maurizio	Vice Sindaco	X	
3	Pelagatti Egidio	Consigliere		X
4	Mattei Sauro	Consigliere	X	
5	Maggi Danilo	Consigliere	X	
6	Conti Paolo	Consigliere		X
7	Guidi Amerigo	Consigliere	X	
8	Tovani Alessio	Consigliere	X	
9	Viviani Marco	Consigliere	X	
10	Ricci Micaela	Consigliere	X	
11	Paoli Leonardo	Consigliere	X	
12	Mattei Patrizio	Consigliere	X	
13	Lorenzoni Gian Piero	Consigliere		X
14	Stagi Baldino	Consigliere		X
15	Migliorini Michela	Consigliere		X
16	Giannelli Antonio	Consigliere		X
17	Landi Maurizio	Consigliere	X	
		Totale	11	6

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno

per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

N. Reg. _____ Albo

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio

È stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

È stata data comunicazione al Difensore civico ai sensi dell'art. 4 comma 2° della L.R. 1/2002.

Il Messo Comunale
(Enzo Marchetti)

Gli intervenuti sono in numero legale. Il Sig. Sauro Mattei, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, presiede e dichiara aperta la seduta.

Assiste alla seduta il Dott. Canessa Luca, Segretario Comunale, il quale ne redige il verbale.

IL PRESIDENTE
Fto Sauro Mattei

IL SEGRETARIO
Fto Canessa Luca

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

Visto: IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è:

Divenuta esecutiva il

per decorrenza del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs. 267/2000.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Stazzema _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Canessa Luca

È assente dall'aula consiliare il Sindaco Michele Silicani,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'imposta municipale propria (IMU) è stata introdotta, a decorrere dall'anno 2014, dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- che il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 13 comma 1, anticipa l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;
- che l'IMU, sempre in base al sopraccitato art.13 comma 1 "...è applicata a tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono...";

Considerato che il sopraccitato art. 13 commi 6, 7, 8, 9 e 10 definiscono le aliquote come segue:

- aliquota base pari allo 0,76%, con possibilità di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e le relative pertinenze, con possibilità di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con modificazione dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, con possibilità di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,1 punti percentuali;
- aliquota ridotta fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, cioè gli immobili strumentali d'impresa, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi Ires, quali le società di capitali e i soggetti assimilati, ovvero nel caso di immobili locati;

Considerato pertanto che il comune, in forza della previsione contenuta nei sopraccitati commi 6,7,8,9 e 10 dell'art. 13 del citato D.L. 201/2011, ha facoltà di variare le aliquote nei limiti previsti dalla stessa norma;

Visto il regolamento Imposta Municipale Propria approvato in data odierna antecedentemente al presente atto;

Considerato altresì che, ai sensi del sopraccitato regolamento comunale redatto ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 15.12.1997 che conferisce all'ente locale potere regolamentare in merito alla disciplina dei tributi di sua competenza, ha inteso la differenziazione di alcune aliquote;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente connesse al consolidamento delle proprie entrate correnti e finalizzate al mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi prodotti;

Valutato opportuno applicare le aliquote stabilite dal D.L. 201/2011, avvalendosi della possibilità di modifica in diminuzione dell'aliquota relativamente:

- abitazione principale e le relative pertinenze
- alle abitazioni locate;
- alle abitazioni concesse in comodato dal possessore ai familiari in linea retta (figli e genitori), a condizione che gli stessi vi risiedano;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ai terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

Ritenuto, relativamente agli immobili locati, di avvalersi di quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, ossia della facoltà di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,40% per gli immobili locati determinando quindi le aliquote come segue:

- aliquota ridotta nella misura dello 0,82 % in favore degli immobili locati con contratto regolarmente registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale e vi risiedono;

- aliquota ridotta nella misura dello 0,76 % in favore degli immobili locati, con affitto concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 431/98 o con contratto stipulato ai sensi della legge n. 392/1978 sull'equo canone, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale e vi risiedono e ciò nell'intento di migliorare la promozione volta a favorire l'offerta di alloggi in locazione a canone concordato, l'ente intende potenziare le agevolazioni fiscali a favore dei proprietari disponibili a locare i propri immobili a prezzi equi ed accessibili in base agli accordi territoriali;

Dato atto che il consiglio comunale, nel regolamentare la nuova imposta, si è avvalso, per la determinazione dell'aliquota base, dell'aumento di 0,14 punti percentuali, istituendola all'9,00%, anche considerato che risulta evidente come la metà dell'aliquota di base, pari allo 0,38% sia di competenza dello Stato;

Ritenuto pertanto di determinare le aliquote come segue:

- aliquota istituita allo 0,2 % per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

- aliquota per immobili locati

- istituita allo 0,82 % per immobile locato con contratto registrato da soggetto passivo d'imposta a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede.
- istituita allo 0,76 % per immobile locato da soggetto passivo d'imposta con contratto concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 431/98, o con contratto stipulato ai sensi della legge 392/78 sull'equo canone a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede;

- aliquota per immobili concessi in comodato dal possessore ai familiari in linea retta (figli e genitori), a condizione che gli stessi vi risiedano istituita allo 0,82%;

aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale istituita allo 0,1 %;

- aliquota per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola istituita allo 0,46 %;

Considerato che in merito alla detrazione per abitazione principale il comune recepisce ed applica il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e non si avvale della facoltà di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel quale è previsto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con la precisazione che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 151, primo comma, del T.U.E.L. gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- con decreto del 21 dicembre 2011, pubblicato in gazzetta ufficiale n° 304 del 31/12/2011 il Ministero degli Interni ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2012;
- il comma 16-quater, art. 29, D.L. 216/2011 - Decreto mille proroghe ha ulteriormente prorogato il termine di cui sopra al 30 giugno 2012;

Rilevato che la competenza a stabilire le aliquote IMU è attribuita al Consiglio Comunale che le adotta ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nelle fattispecie previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il D. Lgs 23/2011

Visto il D.L. 201/2011;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, richiesto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con n. 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano su n. 10 consiglieri presenti e votanti (assente dall'aula il Sindaco Michele Silicani),

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare, per le seguenti fattispecie, le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 così come previste dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:
 - aliquota per abitazione principale e le relative pertinenze: 0,2 % ;
 - aliquota per abitazione locata con contratto registrato da soggetto passivo d'imposta a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede: 0,82 %;
 - aliquota per abitazione locata da soggetto passivo d'imposta con contratto concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 431/98, o con contratto stipulato ai sensi della legge 392/78 sull'equo canone a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede: 0,76 %;
 - l'aliquota per l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai familiari in linea retta (Figli e Genitori), a condizione che gli stessi vi risiedano: 0,82
 - aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1 % ;
 - aliquota per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola istituita allo 0,46 %;
3. di dare atto che per l'aliquota base dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, il regolamento comunale ha stabilito una modifica in aumento di 0,14 punti percentuali così come previsto dall'art. 13, comma 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, istituendola all'0,9 %;
4. di recepire e applicare il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, in merito alla detrazione per abitazione principale e di non avvalersi della facoltà di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
5. di incaricare l'Ufficio Tributi di provvedere alla pubblicità dell'atto nelle norme di legge;
6. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4) del D.Lgs. n. 267/2000.-.

COMUNE DI STAZZEMA

Medaglia d'Oro al Valor Militare
PROVINCIA DI LUCCA

PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012."

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:

Il responsabile del servizio

VISTO l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Stazzema, lì 31/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Canessa Luca

Parere in ordine alla Regolarità Contabile:

Il responsabile del servizio

VISTO l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità contabile.

Stazzema, lì 31/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Canessa Luca